



Regolamento

A u t i s t i

Approvato dall'Assemblea Generale il giorno 6 Maggio 2002

TITOLO 1

REQUISITI INIZIALI E DI MANTENIMENTO

ART.1

Possono presentare domanda per l'abilitazione alla guida dei mezzi dell'Associazione i Militi e le Ausiliarie che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) Abbiano conseguito la patente di guida di tipo B o superiore da almeno 3 anni.

Questa patente dovrà essere in regola con le leggi vigenti e dovrà essere esibita in qualunque momento, a semplice richiesta del Comandante o del Capo Squadra di turno.

2) Abbiano la qualifica di Milite o Ausiliaria da almeno 1 anno.

ART.2

L'abilitazione alla guida è rilasciata dal Comandante, dopo che l'aspirante autista avrà seguito l'iter formativo previsto, costituito da:

- CORSO TEORICO
- CORSO PRATICO

L'abilitazione può essere revocata dal Comandante, in qualunque momento e sempre tramite comunicazione scritta, a seguito di segnalazione (vincolante) del Direttore Sanitario di Sezione oppure in forma diretta a suo insindacabile giudizio. Sia il Direttore Sanitario che il Comandante di Sezione non sono obbligati ad esplicitare le proprie motivazioni.

ART.3

I candidati devono sostenere un colloquio preliminare con il Comandante di Sezione (o con un suo delegato avente la qualifica interna di Istruttore di guida), per accertare che siano soddisfatti i requisiti iniziali richiesti e per assicurarsi della predisposizione al ruolo dei candidati stessi.

Si riserva ai Comandanti di Sezione la facoltà di non accettare la domanda di abilitazione alla guida in presenza di sospensioni della patente personale.

ART.4

I candidati devono sottoporsi a tutte le indagini mediche previste per legge ed inoltre, su disposizione del Direttore Sanitario di Sezione e/o Generale ed in seguito a richiesta del Comandante di Sezione e/o Generale, potranno essere sottoposti agli accertamenti sanitari ritenuti più opportuni.

Il responso di dette visite é vincolante, congiuntamente all'esito del colloquio preliminare con il Comandante di Sezione, per l'accettazione della domanda di abilitazione alla guida.

ART.5

Tutti gli Autisti devono sottoporsi alle visite mediche periodiche previste per legge ed inoltre, su disposizione del Direttore Sanitario di Sezione e/o Generale ed in seguito a richiesta del Comandante di Sezione e/o Generale, potranno essere sottoposti in qualsiasi momento ad accertamenti sanitari.

Il responso di dette visite é vincolante per il mantenimento della qualifica di Autista.

ART.6

Al fine di assicurare un elevato livello qualitativo, viene fissato per gli Autisti un numero minimo di servizi da svolgere in ragione di 8 (otto) ogni 4 (quattro) mesi.

Nel caso in cui questi requisiti di mantenimento non siano soddisfatti, il Comandante o il Responsabile Autisti si faranno carico della verifica delle capacità di guida degli Autisti interessati tramite esame teorico/pratico secondo quanto specificato agli artt. 12 e 18 del presente Regolamento.

ART.7

Il Comandante o il Responsabile Autisti si faranno carico della verifica, tramite esame teorico/pratico secondo quanto specificato agli artt. 12 e 18 del presente Regolamento, delle capacità di guida degli Autisti colpiti da provvedimento di sospensione della patente personale.

In attesa del risultato di detta verifica il Comandante ha l'obbligo di sospendere dalla guida l'Autista interessato.

ART.8

La qualifica di autista può essere mantenuta fino al 60° anno di età. Il Comandante di Sezione, con provvedimento scritto motivato, sentito il parere del Direttore Sanitario di Sezione, può consentire che il termine di cui sopra venga prorogato di anno in anno fino al compimento del 65° anno.

TITOLO 2

MODULISTICA

ART.9

La modulistica è comune per tutte le Sezioni e conforme agli allegati da 1 a 6 del presente Regolamento:

All.1) Domanda di Abilitazione

All.2) Foglio dei Servizi Test

All.3) Scheda di Valutazione Servizi Test

All.4) Scheda di Valutazione Esami Intermedi

All.5) Modulo Controlli e Verifiche Mezzo con segnalazione eventuali anomalie

All.6) Modulo interno Rapporto Incidenti

TITOLO 3

CORSO TEORICO

ART.10

Il Corso Teorico é basato su argomenti fondamentali, suddivisi in lezioni. Di seguito vengono elencate le lezioni, la loro durata minima e gli argomenti da trattare per ognuna di esse.

1) Lezione "inquadramento giuridico - procedure interne" (3 ore)

- a) Conoscenza del Regolamento (Requisiti necessari, struttura, ottenimento qualifica, revoche)
- b) Conoscenza degli Articoli del CdS attinenti (incluse deroghe in caso di servizi urgenti)
- c) Compilazione bollettario (con esame di tutte le casistiche di servizio: 118, servizio privato, sportivo, speciale, trasporto organi, ecc.)
- d) Compilazione altra modulistica (schede controlli e segnalazione anomalie, scheda carburante, scheda esenzione pedaggio autostradale, foglio dei Servizi Test e scheda di valutazione per allievi autisti)
- e) Comportamento in caso di incidente (incluso compilazione Constatazione Amichevole e modulo interno di Rapporto incidente)

2) Lezione "comportamento in servizio" (4 ore)

- a) Compiti dell'Autista (inizio turno, durante il servizio, a fine servizio)
- b) Utilizzo della radio e/o del cellulare
- c) Utilizzo dei dispositivi di allarme
- d) Considerazioni sulla velocità, distanze di sicurezza e affini
- e) Posizionamento dell'Ambulanza una volta in posto (servizio in casa, in strada, sul luogo di un incidente, in autostrada o su strada statale, ecc.)
- f) Ricerca topografica del luogo di intervento (utilizzo stradario e cartine in generale, ricerca del percorso migliore in base all'ora e al traffico).

A discrezione delle Sezioni, questo punto può essere oggetto di una specifica lezione.

- g) Ubicazione degli Ospedali e delle Cliniche di competenza (si raccomanda una raccolta delle piantine con l'ubicazione degli Ospedali relativa a tutto il territorio coperto dall'Associazione, da dare in dotazione all'allievo autista)

h) Scelta del percorso migliore verso l'Ospedale prescelto in base al tipo di servizio, al fondo stradale, all'ora e al traffico.

3) Lezione "conoscenza del mezzo (in chiave meccanica)" (2 ore)

- a) Controllo livelli olio e acqua
- b) Sostituzione fusibili
- c) Sostituzione pneumatico
- d) Montaggio catene da neve
- e) Altri controlli specifici

ART.11

Il Corso Teorico sarà corredato da un Manuale, unico per tutte le Sezioni e redatto dal Comando Generale, che richiamerà tutti gli argomenti trattati.

ART.12

L'allievo autista deve frequentare il Corso Teorico e superare il relativo esame PRIMA di poter accedere al Corso Pratico.

L'esame viene svolto per mezzo di quiz a risposta multipla e il punteggio minimo per il superamento della prova è 75%.

Le schede dei quiz sono redatte a cura del Comando Generale e da quest'ultimo distribuite alle Sezioni.

TITOLO 4

CORSO PRATICO

ART.13

Il corso pratico è diviso in 4 fasi principali:

- 1) Fase propedeutica
- 2) Fase dei Servizi Test in Normale
- 3) Fase dei Servizi Test in Urgenza
- 4) Fase di Inserimento

ART.14

Fase Propedeutica

È costituita da una serie di Prove Pratiche (vere e proprie lezioni), per prendere confidenza con il mezzo e per impostare correttamente alcuni aspetti essenziali:

- ✓ retromarce
- ✓ manovre, parcheggi
- ✓ partenze in salita
- ✓ disimpegno in spazi ristretti
- ✓ condizioni di scarsa visibilità

Durante questo periodo verranno inoltre svolte tutte le più opportune e approfondite simulazioni di guida, allo scopo di preparare nel miglior modo possibile l'allievo autista all'espletamento dei Servizi Test.

Al termine di questa fase l'allievo autista sarà sottoposto all'esame per l'abilitazione ai Servizi Test in Normale.

ART.15

Fase dei Servizi Test in Normale (codice VERDE)

Durante questa fase gli Autisti Anziani (almeno 1 anno di guida d'Ambulanza) affiancheranno l'Allievo Autista, con lo scopo di:

- ✓ affinarne lo stile di guida
- ✓ controllare l'uso proprio del mezzo
- ✓ impostare la corretta mentalità di conduzione di un mezzo di soccorso
- ✓ verificare l'aspetto toponomastica, suggerendo eventuali aggiustamenti

All'Allievo Autista sarà rilasciato il Foglio dei Servizi Test (personale), sul quale annoterà i servizi effettuati, per avere un riscontro della propria situazione.

L'Autista Anziano dovrà compilare una Scheda di Valutazione dell'Allievo per ogni turno (quindi si potranno cumulare più servizi) e farla pervenire al proprio Comando.

L'allievo potrà effettuare i Servizi Test esclusivamente in Normale (codice VERDE) e senza trasporto di pazienti.

Dopo un numero minimo di servizi in normale (stabilito per ogni Sezione dai rispettivi Comandanti) il Responsabile Autisti, visti i giudizi delle Schede di Valutazione, deciderà se sottoporre l'allievo all'esame per l'abilitazione ai Servizi Test in Urgenza o se prolungare la fase dei Servizi Test in Normale.

ART.16

Fase dei Servizi Test in Urgenza (codici GIALLO e ROSSO)

Durante questa fase gli Autisti Anziani (almeno 1 anno di guida d'Ambulanza) affiancheranno l'Allievo Autista, con lo scopo di:

- ✓ affinarne ulteriormente lo stile di guida
- ✓ controllare l'uso proprio del mezzo anche in Urgenza
- ✓ verificare la corretta mentalità di conduzione del mezzo di soccorso
- ✓ controllarne l'aspetto emotivo durante i servizi Urgenti
- ✓ verificare e suggerire le modalità di comportamento più opportune in Urgenza
- ✓ verificare l'aspetto toponomastica

L'Allievo Autista continuerà ad annotare sul Foglio dei Servizi Test (personale), i servizi effettuati, per avere un riscontro della propria situazione.

L'Autista Anziano dovrà sempre compilare una Scheda di Valutazione dell'Allievo per ogni turno (quindi si potranno cumulare più servizi) e farla pervenire al proprio Comando.

L'allievo potrà effettuare i Servizi Test sia in normale sia in urgenza (codici VERDE, GIALLO e ROSSO), ma senza trasporto di pazienti.

Dopo un numero minimo di servizi in urgenza (stabilito per ogni Sezione dai rispettivi Comandanti) il Responsabile Autisti, visti i giudizi delle Schede di Valutazione, deciderà se sottoporre l'allievo all'esame finale per l'abilitazione alla guida delle ambulanze o se prolungare la Fase dei Servizi Test in Urgenza.

ART.17

In parallelo alle fasi di Servizi Test è opportuno che l'Allievo Autista venga formato circa la dislocazione e i percorsi da effettuare per raggiungere gli Ospedali usuali, con reale percorrenza dei tragitti, anche per prendere visione degli ingressi.

Ogni Sezione stilerà l'elenco di questi Ospedali, secondo le proprie esigenze ed abitudini.

Questa fase può essere ampliata con la conoscenza di altri percorsi specifici (per esempio: aeroporti, tangenziali).

ART.18

Al termine delle prime 3 fasi del corso pratico l'allievo autista deve sostenere l'esame finale.

L'esame viene svolto per mezzo di valutazione, da parte di Istruttori, di esercizi pratici e il punteggio minimo per il superamento della prova è 75%.

Lo schema di base per l'effettuazione dell'esame pratico finale è stabilito a cura del Comando Generale.

ART.19

Fase di Inserimento

Durante questa fase l'Autista neo-promosso dovrà svolgere un numero (stabilito per ogni Sezione dai rispettivi Comandanti) di servizi completi (quindi anche con il trasporto del paziente in Ospedale) accompagnato da un Autista Anziano, per avere modo di prendere confidenza con il nuovo ruolo.

TITOLO 5

ISTRUTTORI

ART.20

Gli Istruttori di Guida hanno il compito di svolgere le lezioni sia del corso teorico che della fase propedeutica del corso pratico e di effettuare gli esami.

ART.21

La qualifica di Istruttore di Guida (con annessa facoltà di svolgere esami) è valida in tutte le Sezioni dell'Associazione.

ART.22

Per accedere alla qualifica di Istruttore di Guida il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

- 1) Risultato dell'esame teorico pari ad almeno il 90% del punteggio totale
- 2) Risultato dell'esame pratico pari ad almeno il 90% del punteggio totale
- 3) Svolgere servizio attivo con qualifica di Autista conseguita da almeno 2 (due) anni

A questo punto il candidato verrà sottoposto a valutazione da parte del Comando Generale, unico organo competente per il rilascio della qualifica di Istruttore di Guida.

TITOLO 6

ABILITAZIONI SPECIALI

ART.23

I Comandanti di Sezione hanno la facoltà di introdurre limiti più restrittivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento (quali, ad esempio, l'anzianità minima di qualifica o lo svolgimento di

ulteriori prove pratiche) per la guida di mezzi particolari o comunque destinati a particolari tipologie di servizio.

ART.24

I Comandanti di Sezione hanno la facoltà di abilitare alla guida dei mezzi dell'Associazione anche personale che non abbia la qualifica di Autista. Tale abilitazione può essere concessa a prescindere dal tipo di mezzo utilizzato e, comunque, MAI per servizi di pronto soccorso (sia primari che secondari). A titolo puramente esemplificativo possono rientrare in questa casistica servizi quali: prontofarmaco, accompagnamento a visite mediche specialistiche, accompagnamento medico, ecc.

I Comandanti di Sezione hanno la facoltà di stabilire, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1 e 8 del presente Regolamento, i requisiti per conseguire le abilitazioni di cui sopra.

Il personale adibito a questi tipi di servizi dovrà comunque seguire un iter formativo ridotto, composto, almeno, dai seguenti punti:

- 1) Lezione n°1 del Corso Teorico di cui all' art. 10 del presente Regolamento
- 2) Prove Pratiche della Fase Propedeutica di cui all'art. 14 del presente Regolamento

ART.25

I Comandanti di Sezione devono indicare, tramite comunicazione scritta esposta all'Albo, il tipo di mezzo e l'eventuale tipo di servizio ai quali le abilitazioni speciali di cui agli artt. 23 e 24 del presente Regolamento si riferiscono.

TITOLO 7

DISPOSIZIONI PERMANENTI

ART.26

I Comandanti di Sezione devono comunicare al Comando Generale i seguenti parametri (compresa ogni eventuale successiva variazione):

- 1) Numero minimo di servizi in normale da effettuarsi durante la Fase dei Servizi Test in Normale (art. 15 del presente Regolamento)
- 2) Numero minimo di servizi in urgenza da effettuarsi durante la Fase dei Servizi Test in Urgenza (art. 16 del presente Regolamento)
- 3) Numero minimo di servizi completi da effettuarsi durante la Fase di Inserimento (art. 19 del presente Regolamento).

Tali dati, unitamente all'elenco degli Istruttori di Guida dell'Associazione trasmesso dal Comando Generale, devono essere resi noti all'interno delle Sezioni tramite esposizione all'Albo.

ART.27

Tutta la documentazione relativa all'iter descritto nel presente Regolamento, unitamente a una fotocopia aggiornata della patente di guida personale, dovrà essere conservata nel fascicolo personale dell'interessato.

ART.28

Il presente Regolamento si applica a tutto il personale (volontario e non) dell'Associazione.

TITOLO 8**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****ART.29**

Sono valide ESCLUSIVAMENTE le abilitazioni alla guida rilasciate da Istruttori abilitati dal Comando Generale.

ART.30

Il presente Regolamento Autisti sostituisce il Regolamento entrato in vigore il 25 aprile 1999 ed emendato dall'Assemblea Generale del 21 aprile 2002.

Milano, 6 (sei) maggio 2002 (duemiladue).